

# LE AUTONOMIE TERRITORIALI

- Titolo V della Costituzione = sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni).
- Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.
- Art. 114 Cost.: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
- Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».
- La potestà legislativa è prevista solamente in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
- Funzioni amministrative = art. 118 Cost.: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».
- Principio di sussidiarietà = le funzioni e i compiti amministrativi vanno distribuiti fra i diversi livelli di governo in modo che vengano affidate ai livelli superiori di governo solo le competenze che non possono essere esercitate con la dovuta efficacia, efficienza e adeguatezza dai livelli di governo più vicini ai cittadini destinatari = principio di sussidiarietà verticale (fra poteri, istituzioni di governo pubbliche).
- Art. 118, comma 4 Cost.: Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Questo è un altro tipo di sussidiarietà = sussidiarietà orizzontale = ai privati sono affidate funzioni pubbliche.

- Regioni a statuto speciale: art. 116 Cost. «Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale».
- Istituzione della Regioni ad autonomia ordinaria = 1970.
- Organi della Regioni:
- Consiglio titolare della funzione legislativa.
- Giunta.
- Il Presidente della Giunta = dirige la politica della giunta e ne è responsabile.
- Presidente della Giunta è eletto direttamente dai cittadini.
- Se il Presidente della Giunta muore, si dimette, ha un impedimento permanente o viene sfiduciato dal Consiglio regionale = obbligo di dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio regionale.
- Statuto delle Regioni ordinarie = art. 123 Cost. «Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. La Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali».
- Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale con legge approvata maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

- Art. 117 Cost.:
- Materie sottoposte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
- Materie sottoposte alla potestà legislativa concorrente Stato – Regioni = la legge statale fissa i principi fondamentali della materia, la legge regionale disciplina il dettaglio della materia;
- Spetta alle Regioni la potestà legislativa per tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato = potestà legislativa esclusiva o residuale delle Regioni.
- Regioni hanno la potestà legislativa esclusiva in tema di industria, commercio, turismo, assicurazioni, assistenza sociale.
- Lo Stato ha la potestà legislativa esclusiva in tema di politica estera, difesa, sistema valutario, previdenza sociale, ordine pubblico, ordinamento civile e penale ecc.
- La distinzione delle competenze fra Stato e Regioni non è però così rigida e ferrea. Vi sono le materie trasversali che rendono impossibile la netta separazione tra competenze dello Stato e competenze della Regione.
- Competenze legislative esclusive dello Stato come la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le quali interferiscono con molte delle materie assegnate alle Regioni. Queste materie trasversali limitano gli ambiti assegnati alle Regioni.

- Art. 117 comma 1 Cost.: le leggi statali e le leggi regionali devono osservare la Costituzione, i vincoli europei e gli obblighi internazionali.
- Lo Stato centrale qui è equiparato alle Regioni.

- Regioni a statuto speciale = forme e condizioni particolari di autonomia = statuti speciali adottati con legge costituzionale.
- Gli Statuti speciali elencano le materie sulle quali le Regioni possono approvare leggi.
- Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche alle Regioni ordinarie su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, con una legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta (metà più uno dei membri delle Camere), sulla base di un'intesa tra Stato e Regione stessa (art. 116 comma 3 Cost.).
- Le Regioni ordinarie possono attrarre alla propria competenza legislative materia che spettano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: giudici di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, ecosistema, beni culturali.
- Le Regioni ordinarie possono attrarre alla competenza esclusiva propria competenze concorrenti.
- Funzioni amministrative: art. 118 Cost. le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni «salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».
- La legge statale fissa le funzioni fondamentali di Comuni, Province, Città metropolitane.
- La legge statale provvede ad individuare le funzioni attualmente esercitate dallo Stato che, non richiedendo un esercizio unitario, vanno conferire alle Regioni e agli enti locali in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- Nelle materie di propria competenza sarà la legge regionale a conferire agli enti locali le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale.

- Italia = forma di Stato regionale non federale.
- Le Regioni italiane non dispongono dei poteri che sono considerati propri degli Stati membri di uno Stato federale.
- Le Regioni sono escluse dalla formazione delle leggi statali, non c'è un ramo del Parlamento che rappresenti le autonomie regionali; non partecipano alla revisione della Costituzione, non hanno un potere giudiziario, non hanno una propria forza pubblica per mantenere l'ordine pubblico

- Finanza delle Regioni = autonomia finanziaria come potere di decidere sulla spesa e sulle entrate (autonomia tributaria).
- Art. 119 Cost., comma 1 : «le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei modi stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni».
- Regioni applicano tributi ed entrate propri = lo Stato pone i principi fondamentali e le Regioni intervengono disciplinando il dettaglio.
- Le risorse a disposizione delle Regioni devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
- Federalismo fiscale (Legge n. 42/2009) = meccanismo dei costi standard.
- Equilibrio di bilancio = l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali deve svolgersi nel rispetto dell'equilibrio di bilanci e rispettando i vincoli economici e finanziaria dell'Unione europea.
- Le Regioni possono indebitarsi per spese di investimento solo se adottano piani di ammortamento a patto che sia osservato l'equilibrio di bilancio.
- Regioni a statuto speciale = rispetto del patto di stabilità interno e degli obblighi dell'Unione europea.

- Regioni e Unione europea.
- Le norme europee (Trattati, regolamenti, direttive) possono decidere di affidare allo Stato competenze che la Costituzione affida alle Regioni oppure alle Regioni competenze che spettano allo Stato.
- Art. 117 c. 5 Cost. = le Regioni nelle materie di propria competenza partecipano alle decisioni dirette alla formazione delle norme europee e provvedono all'attuazione e all'esecuzione delle norme europee stesse.
- Fase ascendente e fase discendente.
- Comitato delle Regioni.
- Trattato di Lisbona (TUE) = possibilità per i Parlamenti nazionali di consultare i Parlamenti regionali in sede di controllo della conformità di un progetto di legge europea al principio di sussidiarietà.
- Il comitato delle Regioni può ricorrere alla Corte di giustizia affinché quest'ultima annulli la norma europea che lede il principio di sussidiarietà.